

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

363° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	13
2 ^a - Giustizia	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione	»	40
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
10 ^a - Industria	»	54

Commissioni riunite

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)	<i>Pag.</i>	4
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	56
-----------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	59
---	-------------	----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0019º)

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 9ª e GAE RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro per le politiche agricole Pinto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, R56ª, 0002ª)

Il presidente SCIVOLETTO propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè convengono la Commissione e la Giunta, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento del seguito dell'audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione all'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 313, in materia di etichettatura d'origine degli oli di oliva e alla connessa apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea
(R046 002, R56ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri avevano già preso la parola i senatori Bucci e Fusillo.

Il senatore CUSIMANO, alla luce della esposizione fatta dal Ministro nella seduta di ieri, ritiene opportuno formulare alcuni quesiti su temi rilevanti. Prende atto che il ministro Pinto ha più volte dichiarato – in relazione alla apertura della procedura di infrazione – che questa ultima non riguarderebbe il merito della legge.

Dopo che il ministro PINTO ha precisato, a tale riguardo, che è finora pervenuto solo un comunicato stampa da parte dell'Unione europea, il senatore CUSIMANO, riprendendo il suo dire, sottolinea l'esigenza di conoscere i motivi della impugnativa comunitaria per la legge n. 313, che – lo ribadisce – fissa indispensabili criteri di trasparenza in ordine alla indicazione, nella etichettatura, dell'origine nazionale del prodotto. Nel rilevare che sono note le posizioni dell'industria (che sta attualmente commercializzando oli etichettati come prodotti dell'area del Mediterraneo), si dichiara insoddisfatto dell'azione del Governo, dovendo constatare che i tentativi di penalizzazione dell'agricoltura italiana si rendono possibili grazie all'oggettiva convergenza di vari interessi che, a suo avviso, coinvolgono anche l'Esecutivo. A tale riguardo fa riferimento alla trattativa, recentemente condotta dal ministro per gli affari esteri Dini con la Tunisia, da cui risulterebbe ancora un volta penalizzata l'agricoltura italiana, come peraltro già avvenuto quando il Ministro degli esteri *pro tempore* del Governo guidato dall'onorevole Dini, anche per risolvere i problemi dell'industria pesante, stipulò un accordo, nell'ambito della trattativa euromediterranea, nei confronti del Marocco, con effetti del tutto sfavorevoli per i produttori italiani.

Il senatore Cusimano dichiara di dissentire da questa linea politica che non può essere tollerata da chi vuole difendere gli interessi della agricoltura italiana e meridionale. Si sofferma quindi sulla richiesta che era stata avanzata dall'Unione europea di attendere un anno prima della emanazione della normativa nazionale.

Il ministro PINTO precisa a tale riguardo che è sufficiente la manifestazione, da parte dell'Unione europea, della volontà di legiferare su una determinata materia per far scattare la procedura di *standstill*, mentre caso diverso è quello dell'apertura di una procedura di infrazione, che può sfociare in una sanzione, previo parere motivato, di uno stato membro.

Il senatore CUSIMANO, riprendendo il suo dire, ribadisce nuovamente l'esigenza di conoscere le motivazioni della posizione comunitaria, osservando che non si può impedire ad uno stato membro di legiferare. Quanto poi alle affermazioni del Ministro sul fatto che non si sarebbe verificata una diminuzione dei contributi comunitari (che era stata quantificata nell'ordine del 40 per cento, ma che, a suo avviso, è di un ordine di grandezza anche superiore), il senatore Cusimano ribadisce che l'Unione ha puntato principalmente a salvaguardare la situazione produttiva della Spagna. Ricordato a tale riguardo come la Spagna – in carenza di un catasto olivicolo funzionante – abbia fatto registrare un considerevole aumento delle quantità prodotte (da circa 986.000 tonnellate

late nel 1996-1997 a ben 1.169.000 nel 1997-1998) sottolinea che nel prospetto diffuso ieri dal Ministro la quantità stimata prodotta in Italia non corrisponde alla quantità effettivamente prodotta (che ammonterebbe a circa 720 mila tonnellate): pertanto il *plafond* di aiuti comunitari dovrà necessariamente essere ripartito per un enorme numero di tonnellate, il che implica una fortissima riduzione degli aiuti, che è politicamente inaccettabile in quanto va a detrimento principalmente dei produttori italiani. Nell'elevare una ferma protesta per tale situazione, chiede quali azioni intraprenderà il Governo a favore della olivicoltura nazionale.

Il senatore PIATTI dichiara di condividere l'esposizione analitica e programmatica sviluppata dal ministro Pinto, osservando che non dovrebbero destare stupore le reazioni suscitate a livello dell'Unione europea da un provvedimento che, anche in Italia, ha suscitato fortissime resistenze da parte dei settori industriali. Nel ribadire che, nel settore olivicolo (e non solo) occorre puntare sulla qualità del prodotto, osserva che, ad esempio, la commercializzazione di oli sotto la dizione di «oli mediterranei» è un'iniziativa, a suo avviso, di corto respiro. Se appare poi abbastanza plausibile ipotizzare che, dietro le posizioni espresse, in sede UE, dalla Gran Bretagna e dall'Olanda possano individuarsi precisi interessi industriali del comparto agroalimentare, conviene che l'impossibilità che ne deriverebbe per un paese di legiferare pone sicuramente problemi non lievi, che vanno comunque affrontati.

Il senatore Piatti dichiara quindi di condividere il tenore del ricorso preannunciato dal ministro Pinto, non appena sarà notificata formalmente la procedura di infrazione, invitando il Ministro a valutare l'opportunità di acquisire, anche con l'aiuto di consulenze tecnico-giuridiche fortemente specializzate, se non possa essere ribaltata la questione: si potrebbe cioè valutare se prevedere l'indicazione nella etichetta comunque dei luoghi di provenienza e di raccolta delle olive, in quanto già questa indicazione assicurerebbe una maggiore trasparenza rispetto alla situazione previgente alla legge n. 313. Quanto poi ai rapporti con i paesi dell'area del Mediterraneo, non ritiene credibile che si possa ragionare in termini di logiche autarchiche e al di fuori dell'attuale fase di sviluppo del commercio internazionale, che, a suo avviso, può assicurare spazi adeguati per tutti i paesi. Come già affermato anche in relazione alla discussione del decreto legislativo n. 143 del 1997 e nella relazione sullo schema di regolamento di riorganizzazione del MIPA, ribadisce l'esigenza di assicurare adeguati controlli sulla qualità dei prodotti. Ritiene infine che la legge n. 313 sul *made in Italy* costituisca uno strumento potente nelle mani dell'agricoltura italiana, pur sottolineando conclusivamente che occorre in ogni caso garantire l'unità della filiera e lo sviluppo di positive interazioni, al di fuori di inopportune conflittualità, fra agricoltura, industria e settore della commercializzazione.

Il senatore BEDIN, presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, nel convenire con il senatore Piatti, sottolinea che, a distanza di otto giorni dalla diffusione di un mero comunicato stampa,

l'Unione europea non ha ancora formalizzato l'apertura della procedura di infrazione, che comunque impegnerà l'Italia in una difficile battaglia. L'iniziativa dell'audizione congiunta, da parte della 9ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee, risulta pertanto tanto più opportuna, in quanto consente di sottolineare come, dietro l'azione del Governo italiano, c'è il sostegno del Parlamento italiano: a tale riguardo ribadisce che – per tutelare ancor più le posizioni italiane in sede europea – occorre far sentire anche tutto il peso del Parlamento nazionale (evitando atteggiamenti ambivalenti). Se l'affermazione del sistema Italia richiede sicuramente un coinvolgimento dell'apparato industriale della filiera, non può però concordare con le posizioni espresse dal senatore Cusimano in materia di relazioni internazionali. Ritiene infatti che sia giunto il momento di spostare il peso politico dell'Europa sul «fianco Sud» attraverso la costruzione di un'alleanza euromediterranea, nell'ambito della quale riservare il giusto e necessario spazio alla agricoltura italiana, nonchè alla soluzione dei problemi sociali.

Il senatore PREDA osserva che sin dalla discussione in sede parlamentare della legge n. 313 è emerso, con singolare chiarezza, che il vero problema da affrontare in sede legislativa riguarda la attuale funzione e il ruolo svolto dall'industria agroalimentare multinazionale. Nel concordare sulla singolarità della procedura comunitaria, ritiene infatti che il problema più grave è costituito dalla assoluta mancanza di una filiera e dal non adeguato sviluppo delle associazioni di produttori, il che rende tanto più urgente procedere ad adeguate modifiche della legge n. 88 del 1998 in materia di associazioni di produttori. Se sicuramente occorre evitare di criminalizzare l'industria agroalimentare, vanno affrontate tutte le questioni di sviluppo della filiera e di difficile applicazione della normativa comunitaria (che per esempio non disciplina, in modo adeguato alla struttura organizzativa italiana, il fenomeno della autotrasformazione e dell'autoconsumo). In particolare poi occorre, a suo avviso, infrangere gli schemi consolidati che non consentono lo sviluppo delle associazioni dei produttori, puntando a valorizzare le produzioni italiane: si chiede conclusivamente quanto le imprese multinazionali operino a favore della valorizzazione delle produzioni nazionali.

Il senatore RECCIA sottolinea che, al di là delle diverse valutazioni sull'esito della trattativa sull'olio d'oliva, si assiste a un fenomeno di concentrazione della domanda da parte di pochi gruppi industriali multinazionali a fronte di un'offerta estremamente frazionata, che potrebbe comportare una sorta di colonizzazione del settore. Il problema, pertanto, non è quello di opporsi al processo di globalizzazione dei mercati quanto piuttosto prendere atto che la legge sull'etichettatura non è sufficiente e che si deve intervenire con apposite misure che sostengano i produttori italiani favorendo la loro aggregazione, assicurando il loro reddito e, soprattutto, compensando le perdite derivanti dalla riduzione dei contributi comunitari. Al riguardo è significativo lo spirito di iniziativa della Spagna che si è adoperata fino al termine ultimo consentito dagli accordi comunitari per impiantare nuovi uliveti. L'attenzione per

le relazioni mediterranee e il rispetto delle regole commerciali non devono tuttavia penalizzare chi ha rispettato le norme comunitarie evitando di impiantare nuovi uliveti, motivi per i quali l'oratore chiede se il Governo intenda adottare opportune iniziative nel senso indicato superando le eventuali difficoltà poste dall'Unione europea.

Il senatore MURINEDDU condivide l'orientamento volto ad acquisire tutti gli elementi idonei a rispondere ai rilievi mossi dall'Unione europea nei confronti di una legge di cui riafferma la validità. L'iniziativa della Commissione europea non appare peraltro spontanea in quanto già all'epoca della discussione della suddetta legge si manifestarono talune pressioni da parte di settori industriali nei confronti di un provvedimento che invece, difendendo la qualità, tutela i mercati, i consumatori, i produttori e anche quelle industrie che non perseguono esclusivamente profitti facili. Non si devono tuttavia aggravare i contrasti con i produttori concorrenti – benché alcune considerazioni del senatore Cusimano siano condivisibili – bensì è opportuno che Italia e Spagna si alleino per sviluppare e universalizzare il consumo di olio d'oliva, prodotto di alta qualità, per il quale esistono ampi margini di espansione sui mercati americani ed orientali. L'olio d'oliva, peraltro, è un prodotto che per l'Italia è più importante del latte in termini di prodotto interno lordo.

L'oratore non condivide pertanto le osservazioni del senatore Cusimano in merito alle relazioni con gli Stati del Nord Africa poiché, in assenza di forme di cooperazione, i problemi potrebbero moltiplicarsi. Esiste invece un vasto spazio d'azione perché, a fianco dei prodotti di largo consumo, si rafforzi il mercato dei prodotti di qualità tenendo conto, tra l'altro, che attualmente in Italia i controlli sono ancora inadeguati e che la diffusione dell'olio effettivamente extravergine è ancora limitata.

Esprimendo piena fiducia per l'azione svolta dal Ministero delle risorse agricole in sede europea l'oratore sottolinea infine le responsabilità dell'industria olearia italiana, che non ha adeguatamente tenuto conto degli interessi nazionali.

Il senatore SPECCHIA dà atto al Ministro della puntualità con la quale è venuto a riferire in Parlamento e ricorda che, oltre al problema dell'olio, nelle scorse settimane era stata sollevata la questione degli interventi per le zone agricole svantaggiate. Nonostante le dichiarazioni rese dal Ministro nella precedente seduta, l'oratore sottolinea tuttavia come per l'olio si sia verificato un pesante taglio dei contributi comunitari, che ha pesato soprattutto sui produttori della Puglia. A tale riguardo si è recentemente svolto un incontro organizzato dal Presidente della Giunta e dall'Assessore all'agricoltura, cui hanno preso parte le organizzazioni di categoria e i parlamentari italiani ed europei, che si è concluso con l'individuazione di talune richieste specifiche rivolte al Governo. Tra queste figura l'esigenza di avere chiarimenti sull'esito della legge sull'etichettatura degli oli d'oliva, a seguito delle contestazioni mosse dall'Unione europea, che risultano incomprensibili se si considera che il suddetto provvedimento è volto a tutelare consumatori in piena coerenza con la normativa comunitaria del settore. Al riguardo è evidente che a livello comunitario hanno trovato udienza quelle posizioni industriali che si erano già manifestate in Italia al momento della discussione della

legge la quale, a seguito della sua approvazione, ha determinato un'inversione nella caduta del prezzo dell'olio d'oliva.

Dall'incontro che si è svolto in Puglia è emersa anche la proposta di chiedere all'Unione europea di diluire l'impatto della riduzione del 40 per cento dei contributi spostandone gli effetti al termine del triennio previsto dal nuovo accordo sull'organizzazione comune del mercato (OCM) dell'olio, quando si potranno valutare eventuali compensazioni, o, in subordine, effettuando una rimodulazione del suddetto onere sui prossimi tre anni.

L'oratore chiede infine chiarimenti sulla posizione adottata dal Ministero in relazione al problema delle zone agricole svantaggiate.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che la opportuna accelerazione dei tempi della audizione congiunta, anche sulla base di sollecitazioni pervenute da vari Gruppi di maggioranza e di opposizione, se costituisce una positiva manifestazione del rilievo attribuito al singolare preannuncio dell'apertura di una procedura di infrazione, non ha però consentito, allo stato, di conoscere le motivazioni della posizione comunitaria, che, non appena resa nota, come assicurato dal Ministro, verrà comunicata al Parlamento.

Ricorda che, in una recente visita di una Delegazione della Commissione in Spagna, ha avuto modo di constatare come si assicuri una concreta solidarietà e un compatto sostegno, da parte delle forti Comunità autonome presenti in quel Paese, rispetto alle posizioni del Governo centrale: formula pertanto l'auspicio che anche in Italia si possa realizzare una tale indispensabile convergenza di posizioni a difesa degli interessi nazionali. Nel dichiarare di condividere l'orientamento espresso dal ministro Pinto, ricorda che l'Esecutivo, oltre a farsi promotore del provvedimento che ha poi dato luogo alla legge n. 313, ha anche adottato (con l'articolo 4 dell'A.S. 2981 in materia di proroga di termini nel settore agricolo) disposizioni di proroga delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole ad indirizzo prevalentemente olivicolo delle regioni più colpite, oltre a svolgere una incessante azione in sede comunitaria, non solo a favore del settore dell'olio, ma anche del latte e in sede di discussione del quadro delineato da Agenda 2000. Nel ricordare che tale forte impegno del Governo, anche in sede comunitaria, punta a recuperare un limite oggettivo legato alle condizioni e alle modalità con cui, finora, l'Italia «è stata in Europa», conviene con le considerazioni svolte, nel corso del dibattito, in ordine alla esigenza di riequilibrare su base paritaria, i rapporti fra agricoltura ed industria, facendo osservare l'esigenza di far valere con più forza le ragioni del comparto primario: auspica che su tali posizioni di sviluppo paritario ed equilibrato dell'intera filiera agroalimentare si possa realizzare una oggettiva convergenza, anche in seno alla 9ª Commissione. Chiede infine se sia, alla luce della attuale quadro legislativo vigente, consentito il ricorso alla commercializzazione di prodotti come «oli mediterranei» e chiede altresì chiarimenti in relazione alle recenti trattative intercorse con la Tunisia.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha fatto rilevare che non vi è stata, a tale riguardo, alcuna smentita da parte del Ministero per gli affari esteri, il presidente SCIVOLETTO, riprendendo il suo dire, sottolinea che la formulazione della legge n. 313 non significa sicuramente il divieto di circolazione in Italia di oli di origine straniera ma assicura adeguate regole di trasparenza. Conviene infine sull'esigenza che, sulla procedura di infrazione, anche grazie ad un forte lavoro di approfondimento sul piano tecnico-giuridico, l'Italia si impegni per vincere la battaglia in sede comunitaria a favore di una legge che assicura la conformità tra il contenuto e l'etichetta. Ricorda infine che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 173 del 1998 (in materia di contenimento dei costi di produzione e di rafforzamento strutturale delle imprese agricole) va pienamente attuato, utilizzando il marchio identificativo ivi previsto per connotare le produzioni agricole nazionali. Osserva infine che la rateizzazione della «perdita» per il settore olivicolo è stata già chiesta dall'Esecutivo, ma finora senza successo.

Il Ministro PINTO esprime gratitudine ed apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Commissione e la Giunta riunite, che ha consentito al Governo di fornire una prima risposta al Parlamento sulle problematiche suddette e di acquisire degli elementi di valutazione utili ai fini della posizione che dovrà essere assunta in sede comunitaria, e ringrazia il senatore Specchia per le parole di apprezzamento.

In relazione ai quesiti posti nella precedente seduta dal senatore Bucci, che ricordava come le zone più colpite dall'andamento del mercato dell'olio siano la Calabria e la Puglia, l'oratore rileva come vengano sottostimati i risultati conseguiti nel negoziato sulla nuova OCM dell'olio. La definizione delle quote massime nazionali consentirà infatti all'Italia di fare affidamento su contributi prevedibili, che non saranno più penalizzati da fenomeni di sovrapproduzione, come quella che si è verificata in Spagna. Al riguardo l'oratore ricorda di non aver negato il verificarsi di tagli nei contributi, ascrivibili al vecchio meccanismo che, fissando un tetto massimo per l'intera Unione europea, dell'ordine di circa 4.000 miliardi di lire, in caso di eccessi di produzione determinava una redistribuzione nell'ambito di una più vasta platea. Tali tagli, tuttavia, hanno interessato essenzialmente le grandi imprese mentre i piccoli produttori non hanno perso nulla e, in termini assoluti, con la nuova campagna l'Italia ha beneficiato di circa 500 miliardi in più. È vero, peraltro, che per l'Italia sono state riconosciute come ammissibili ai contributi solamente 670 mila tonnellate rispetto alle 724 mila tonnellate di produzione effettiva prevista, ma anche agli altri paesi è stata riconosciuta una quantità inferiore rispetto a quella comunicata.

Il Ministro, in relazione ad un altro quesito del senatore Bucci, rileva come l'olio lampante non sia destinato al consumo da tavola e come, pertanto, non rientri nell'ambito della legge n. 313 del 1998, la quale è stata voluta, più che per tutelare la qualità – che può essere promossa con altri strumenti quali le norme sulla denominazione di origine protetta – per difendere i consumatori, che potranno beneficiare di indicazioni più precise sull'origine degli oli d'oliva. Tali indicazioni, tra l'altro, non

sono in contraddizione con gli interessi dell'industria anche perché prescindono da ogni giudizio di merito.

In merito ai quesiti del senatore Fusillo, l'oratore ribadisce l'intenzione del Governo di difendere la suddetta legge in sede comunitaria con il massimo impegno, rafforzato dal supporto del Parlamento. Per quanto attiene agli effetti giuridici dei rilievi mossi dalla Commissione europea – profilo sollevato anche dal senatore Cusimano – è opportuno tener conto che il loro testo non è stato ancora ufficialmente comunicato. Il Governo, peraltro, non contesta il diritto della Commissione di avvalersi della norma che obbliga gli Stati a soprassedere per dodici mesi dall'adozione di misure nazionali, essendo state preannunciate delle apposite disposizioni comunitarie. Si ravvisa, tuttavia, una notevole incongruità fra i termini che si riserva la Commissione per presentare le iniziative legislative che ha preannunciato, un anno a partire dal 4 maggio 1998, data di notifica del disegno di legge, e l'urgenza con la quale sollecita una risposta dal Governo italiano: quindici giorni. L'inapplicabilità della legge nei confronti dei terzi non deriva direttamente dalla comunicazione della Commissione ma dagli effetti prodotti dalla giurisprudenza comunitaria, nella maggior parte dei casi favorevole alla Commissione. A tale proposito il Governo non esclude di poter migliorare la legge così come è condivisibile la proposta del senatore Preda di aggiornare la legge n. 88 del 1988 onde migliorare il raccordo fra produttori, industrie e distributori nell'ambito della filiera dell'olio.

Condividendo le perplessità del senatore Bedin sul carattere anomalo del comunicato diffuso dalla Commissione europea il Ministro dichiara la propria disponibilità ad intervenire ad una seduta della Giunta onde approfondire ulteriormente i profili connessi alle procedure comunitarie.

In merito all'intervento del senatore Reccia l'oratore precisa come l'Italia non sia stata colta alla sprovvista dai rilievi dell'Unione europea in quanto era stata preannunciata l'intenzione della Commissione di avvalersi dello *standstill*. La Spagna da parte sua si è legittimamente avvalsa di specifiche disposizioni, definite al momento della sua adesione alla Comunità europea, che dovranno indurre a riflettere sulle clausole di adesione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale, il cui ingresso nell'Unione europea risponde agli interessi dell'Italia. Per assicurare la massima trasparenza l'Italia ha peraltro proposto ed ottenuto che la Corte dei conti svolgesse dei controlli offrendosi di essere ispezionata per prima.

Il Governo, inoltre, non si è limitato a condurre una dura trattativa sulla nuova OCM ma ha anche sollecitato con forza delle compensazioni per la riduzione dei contributi – trovando l'assenso del Portogallo su tale richiesta – che tuttavia sono state negate da parte della Commissione per l'assenza di risorse finanziarie e per la mancanza di una idonea base giuridica. Non è stata neanche accolta la proposta, presentata in subordine dall'Italia, di diluire i suddetti tagli su vari anni. Al riguardo l'oratore rileva tuttavia come la progressiva apertura dei mercati internazionali comporterà la smobilitazione dei contributi e l'esigenza di rendere i nostri prodotti competitivi in termini di prezzi e qualità.

L'oratore, tenendo conto che sulla questione dei rapporti con la Tunisia é stata presentata un'interrogazione specifica, che rientra anche nelle competenze del Ministero degli affari esteri, ritiene opportuno che sulla materia il Governo risponda nella sede appropriata. Anche la questione delle zone agricole svantaggiate, oggetto di confronto con il Parlamento, la Conferenza Stato Regioni e le organizzazioni agricole, potrà essere approfondita in altra sede.

L'oratore sottolinea infine di aver ben presente l'importanza che deve essere riconosciuta alla produzione dell'olio d'oliva, risorsa esclusiva di talune zone del Mezzogiorno, caratterizzata da elevati costi di produzione e le cui peculiarità sono state riconosciute dalla Comunità europea fin dalle sue origini. L'OCM potrà essere ulteriormente migliorata ma é necessario che in primo luogo si realizzi un'opera di promozione commerciale e di orientamento dei consumi con il coinvolgimento degli operatori del settore. Al riguardo ribadisce l'impegno del Governo, di concerto con il Parlamento, anche ai fini di una riforma, come proposta dal senatore Preda, della legge n. 88 del 1988.

Il Presidente SCIVOLETTO ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

313^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del giorno precedente.

Si procede alla trattazione dell'articolo 16, già contenuto nell'emendamento 10.4 del relatore e riformulato, nella parte in esame, come emendamento sostitutivo dell'articolo 15 (15.100).

Il relatore VILLONE ricorda che sull'argomento vi è stata una prima discussione nella seduta precedente.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI: egli afferma che la severità delle sanzioni non equivale alla loro efficacia, ricorda che secondo la Costituzione la pena deve avere una funzione di riabilitazione e osserva che nei tempi più recenti alcune pene accessorie hanno assunto una configurazione più afflittiva della pena principale. Può accadere, pertanto, che per alcuni tra i delitti più odiosi la condanna a una pena

detentiva anche grave sia seguita da attenuazioni nel regime di esecuzione, fino all'eliminazione della stessa condizione detentiva. Viceversa, potrebbero esservi sanzioni accessorie ad effetto permanente, che in rapporto alla condizione professionale e di vita dell'interessato comportano una sorta di morte civile. Egli invita a riflettere sui possibili, paradossali effetti degenerativi di un simile indirizzo.

Il senatore PASTORE invita a distinguere tra una sanzione riferita a rapporti ancora in atto e sanzioni interdittive per il futuro, considera fondate le preoccupazioni del senatore Besostri e ritiene opportuno articolare le misure sanzionatorie secondo i casi del rapporto di impiego, della carica assunta per nomina e del mandato elettivo.

Il sottosegretario BETTINELLI conviene sull'opportunità di individuare un sistema sanzionatorio non eccessivo e compatibile con i principi fondamentali di civiltà giuridica e propone di limitare le sanzioni interdittive al divieto di assumere incarichi di responsabilità amministrativa.

Secondo il senatore PINGGERA il riferimento ai reati fiscali è troppo generico e comprende anche casi non molto rilevanti di illecito: sarebbe preferibile, pertanto, mantenere nel testo un limite minimo di pena. Il sottosegretario BETTINELLI precisa che si tratta comunque di pene detentive. Conclude il senatore PINGGERA, reputando comunque opportuna l'esclusione degli illeciti colposi.

Il relatore VILLONE si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento sulle questioni sollevate nel corso dell'esame, presentando quindi un nuovo testo dell'emendamento, da sottoporre eventualmente anche al parere della Commissione giustizia.

Egli inoltre rammenta che per effetto della distinta approvazione di una serie di articoli desunti dall'emendamento 10.4, sostitutivi degli articoli da 9 a 14 del testo approvato dalla Camera dei deputati, gli emendamenti riferiti in origine a quegli stessi articoli, trattati se compatibili come subemendamenti o altrimenti ritirati, si intendono nel loro complesso assorbiti o preclusi, salvo il caso degli emendamenti dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti. Per le stesse ragioni, si deve intendere omissa dal testo l'attuale articolo 16, la cui materia è compresa nella serie di articoli di cui si tratta.

La Commissione prende atto.

Accantonato quindi l'ulteriore esame dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 15, si passa ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 17 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore VILLONE si dichiara contrario agli emendamenti 17.1 e 17.3, mentre esprime un parere favorevole sul 17.2.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 17.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'emendamento 17.3 è ritirato dal senatore BESOSTRI.

Quanto alla formulazione dell'articolo 17, il senatore PASTORE ritiene che il termine di sei mesi possa rivelarsi insufficiente. Secondo il relatore VILLONE, tale termine appare congruo, ma egli si riserva di compiere una valutazione complessiva dei termini introdotti dalla legge, nei loro reciproci rapporti. Il senatore PINGGERA auspica la previsione di termini che assicurino l'effettiva conoscibilità degli obblighi. In tal senso, il sottosegretario BETTINELLI prospetta l'opportunità di far decorrere i termini dalla costituzione della Commissione di garanzia. Concorda il relatore VILLONE. Il senatore LUBRANO DI RICCO rileva un effetto di ultrattività, dall'articolo in esame, per quanti siano cessati dalla carica successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Anche il senatore PASTORE richiama l'attenzione su tale aspetto, ritenendo preferibile riferirsi al caso dei soggetti che si trovino in carica o in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Conviene il relatore VILLONE, che presenta di conseguenza l'emendamento 17.100.

Viene quindi accolto l'emendamento 17.100.

Accolto anche l'emendamento 17.2, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo modificato, con riserva di riconsiderare il termine ivi previsto alla stregua degli altri termini disposti dal testo normativo.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Il relatore VILLONE illustra la sua proposta, articolata in una serie di emendamenti e diretta a prevedere, invece del Bollettino, l'istituzione di un sito *Internet* nel quale rendere disponibile la documentazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Il senatore BESOSTRI, preso atto delle proposte avanzate dal relatore, ritira l'emendamento 18.3, ma auspica una denominazione diversa per lo strumento di pubblicità telematica proposto dal relatore.

Secondo il sottosegretario BETTINELLI, la denominazione indicata dal relatore è invece la più pertinente, mentre nell'emendamento 18.5 egli rileva un improprio riferimento al mercato pubblico e nel 18.7 l'erronea indicazione dell'Osservatorio. Propone inoltre di omettere il comma 5 contenuto in quest'ultimo emendamento.

Il senatore ROTELLI sostiene che una forma di pubblicità di natura telematica impedirebbe l'accesso alle notizie per quanti non intendono o non possono avvalersi di strumenti informatici.

Il relatore VILLONE precisa che lo strumento in esame integra quelli già disponibili.

Nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, nell'intesa di proseguire l'esame in un eventuale intervallo dei lavori del Senato.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 11.

Il presidente VILLONE, preso atto dell'impossibilità di proseguire i lavori della seduta antimeridiana, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 11,05.

314^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3015) *Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri

(3339) *BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Nella trattazione dell'emendamento 18.5, il relatore VILLONE ricorda le indicazioni del sottosegretario BETTINELLI, formulate nella seduta antimeridiana.

Il senatore PASTORE apprezza il tentativo di semplificare il sistema di pubblicità, ma considera in parte eccessiva la mancata considerazione di alcuni elementi a suo parere fondamentali. Nell'articolo 18 del disegno di legge, infatti, si prevede un archivio informatico, come per il registro delle imprese e i registri immobiliari, e un mezzo di pubblicità, consistente nel bollettino. Nella configurazione del relatore, invece, non sembra sufficientemente precisato che l'archivio dei dati viene costituito esclusivamente in via informatica, in base a comunicazioni fornite an-

ch'esse in via informatica, mentre la pubblicità telematica è espressamente gratuita e generalizzata.

Si associa il senatore MAGNALBÒ che propone di mantenere l'impianto dell'articolo 18, integrato dall'emendamento 18.5, senza rinunciare in particolare alle pubblicazioni in Gazzetta ufficiale.

Il relatore VILLONE precisa che nell'articolo 18 del disegno di legge il bollettino sostituisce le attuali forme di pubblicità, mentre i suoi emendamenti introducono una forma aggiuntiva di pubblicità.

Il senatore BESOSTRI concorda, rilevando che negli emendamenti del relatore non vi sono disposizioni abrogative e pertanto i requisiti di pubblicità delle gare e delle altre procedure restano validi, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e anche nei giornali. A suo avviso, peraltro, dovrebbe essere precisato che la Commissione di garanzia realizza un archivio informatico e ne assicura la diffusione attraverso *Internet*.

Secondo il relatore VILLONE non è necessario distinguere i due momenti poiché l'introduzione dei dati nel sito *Internet* realizza di per sé un archivio informatico. Egli osserva che l'emendamento 18.7, nel comma 4 prescrive anche la trasmissione dei dati alla Commissione per via informatica; precisa, inoltre, che il sito *Internet* è uno strumento di conoscibilità e non una forma di pubblicità in senso proprio. Quanto alla trasmissione dei dati quale condizione di efficacia degli atti, essa si riferisce al flusso di informazioni verso la Commissione di garanzia e non alla diffusione di esse da parte della stessa Commissione.

Il senatore BESOSTRI osserva che nel comma 2 dell'articolo 18 sono impropriamente citati i cosiddetti settori esclusi, che ormai non sono più considerati dall'ordinamento.

Il senatore PASTORE si dichiara persuaso dagli argomenti del relatore e suggerisce alcune correzioni di forma agli emendamenti da questi presentati.

Il relatore VILLONE, accogliendo i suggerimenti formulati nel corso dell'esame, presenta quindi l'emendamento 18.5 (nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

Accolto dalla Commissione anche l'emendamento 18.6, il senatore PASTORE riformula l'emendamento 18.1, che viene accolto dalla Commissione (18.1 nuovo testo).

È accolto anche l'emendamento 18.7 (nuovo testo), rielaborato dal relatore in considerazione dell'esame svolto al riguardo. In proposito egli precisa che il terzo periodo del comma 4 è subordinato alla definizione del regime sanzionatorio di cui al citato articolo 4, comma 7, già accantonato.

L'emendamento 18.2 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 18.4 risulta invece assorbito.

Posto in votazione, viene accolto l'articolo 18 nel testo modificato.

Il presidente VILLONE, quindi, precisa che le modifiche risultanti dalla rielaborazione in corso, che implicano valutazioni sotto l'aspetto della copertura finanziaria, saranno nuovamente poste all'esame della Commissione bilancio, una volta definito complessivamente il contenuto del testo.

Si procede all'esame dell'articolo 19.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 19.4.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 19.1.

Il relatore VILLONE riformula l'emendamento 19.5, che viene accolto dalla Commissione (19.5 nuovo testo).

Resta assorbito l'emendamento 19.2.

Quanto all'emendamento 19.3, esso viene ritirato dal senatore PASTORE dopo una breve discussione nella quale intervengono ripetutamente il senatore BESOSTRI, la senatrice DENTAMARO, il relatore VILLONE e lo stesso senatore PASTORE, circa il rapporto tra i requisiti indicati e quelli prescritti dalla normativa vigente.

Il relatore VILLONE, quindi, tenendo conto della discussione svolta, presenta l'emendamento 19.100, che viene accolto dalla Commissione.

Su indicazione del senatore BESOSTRI, il relatore VILLONE presenta un emendamento formale riferito al comma 3, che viene accolto dalla Commissione (19.200).

La Commissione accoglie l'articolo 19, nel testo risultante dalle modifiche convenute.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento 19.0.1.

Quanto all'emendamento 19.0.2, il relatore VILLONE ricorda la controversia con la Commissione giustizia, precisa che il Presidente del Senato ha confermato la competenza della Commissione affari costituzionali, ma riconosce che la materia comporta valutazioni indubbiamente inerenti all'ordinamento penale; avendo compiuto una verifica anche

con alcuni senatori della Commissione giustizia e con lo stesso presidente Zecchino, ritiene opportuno limitare l'esame dell'emendamento alla proposta di cui all'articolo 19-*septies*, che presenta i minori problemi di sovrapposizione con la competenza primaria di quella Commissione.

Il senatore PELLEGRINO, aggiunta la propria firma all'emendamento in esame, si sofferma sul citato articolo 19-*septies* e ne raccomanda l'approvazione considerandolo particolarmente utile alla luce della discutibile giurisprudenza concernente la qualificazione delle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio; ritiene inoltre che le nuove fattispecie possano assicurare la copertura sanzionatoria di alcune condotte illecite non adeguatamente considerate dall'ordinamento.

Il senatore PASTORE osserva che anche l'articolo 19-*septies* investe direttamente la competenza della Commissione giustizia e non appare strettamente pertinente all'oggetto del disegno di legge. Nel merito nota una certa incoerenza della proposta rispetto all'indirizzo, largamente condiviso, di ridurre la quantità delle fattispecie penali, rilevando anche la carenza di un reale allarme sociale nei possibili illeciti in questione, comunque già coperti da presidio penale in altre fattispecie.

Il relatore VILLONE ritiene necessaria una maggiore riflessione in proposito.

Viene quindi accantonato l'ulteriore esame dell'emendamento.

La Commissione accoglie senza discussione l'emendamento 19.0.3.

Il relatore VILLONE illustra l'emendamento 19.0.4, diretto a introdurre una disciplina più aggiornata del sistema di controllo interno, analogo a quelli già vigenti in altri ordinamenti. Omette quindi dall'emendamento i commi 15 e 16, in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, riservandosi di proporre disposizioni corrispondenti in altra formulazione, eventualmente per la discussione in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI ritiene necessario assicurare l'imparzialità degli organi di controllo.

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione su una esigenza di coordinamento con la normativa vigente in materia.

Il relatore VILLONE precisa che si tratta di una integrazione della disciplina vigente, ma si riserva di individuare le specifiche disposizioni da abrogare.

Il senatore BESOSTRI reputa opportuno prevedere un meccanismo di referto all'organo assembleare di ciascun ente.

Secondo il relatore VILLONE si tratta di un sistema per propria natura diverso da quelli che fanno capo agli organi elettivi, verso i quali comunque operano gli ordinari sistemi di imputazione della responsabilità politica.

La senatrice DENTAMARO suggerisce una formulazione più precisa del comma 10.

Il relatore VILLONE, quindi, presenta l'emendamento 19.0.4 (nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

Quanto all'articolo 20, con distinte, successive votazioni, sono accolti gli emendamenti 20.1 e 20.2, nonché l'emendamento 20.100, presentato dal relatore su indicazione del senatore ANDREOLLI.

La Commissione approva l'articolo 20 nel testo modificato.

Viene momentaneamente accantonato l'esame dell'articolo 21 e dell'emendamento relativo.

Poiché sull'articolo 22 sono stati presentati esclusivamente emendamenti soppressivi, il presidente VILLONE pone in votazione il mantenimento nel testo dello stesso articolo: la Commissione non approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015**Art. 15.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l'immediata cessazione dall'incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale».

15.100

IL RELATORE

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

VEGAS

Al comma 1, sostituire le parole: «in ragione della carica o dell'ufficio ricoperti», con la seguente: «in carica o in servizio».

17.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «medesima», aggiungere le seguenti: «ove non abbiano già provveduto in forza di norme, anche regolamentari interne, previgenti».

17.2

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione può valutare la sufficienza delle dichiarazioni già presentate e proporre le necessarie integrazioni».

17.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.3

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

All'emendamento 18.5, dopo la parola: «istituisce», inserire le seguenti: «con le disponibilità ordinarie di risorse».

18.5/1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione istituisce un sito Internet per la documentazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e ne cura la tenuta, al fine di assicurare la massima pubblicità e trasparenza del mercato pubblico».

18.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione istituisce un sito *Internet* e ne cura la tenuta, per la pubblicità dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne la massima trasparenza».

18.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «il Bollettino», con le parole: «il sito».

18.6

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo; al comma 2, sostituire le parole: «società per azioni a prevalente capitale pubblico» con le altre: «società a capitale pubblico di controllo»; al comma 3, sopprimere il primo periodo.

18.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «compresi quelli riguardanti i cosiddetti settori esclusi»; al comma 2, sostituire le parole: «società per azioni a prevalente capitale pubblico» con le altre: «società controllate da soggetti pubblici»; al comma 3, sopprimere il primo periodo.

18.1 (nuovo testo)

PASTORE, MAGGIORE

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19.

4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica all'Osservatorio entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi. La mancata trasmissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

5. L'accesso al sito di cui al comma 1 non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.

6. È fatta salva ogni diversa forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente».

18.7

IL RELATORE

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Gli avvisi e i bandi di gara sono redatti in conformità ai modelli stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19.

4. I dati di cui al comma 2 sono trasmessi in via informatica alla Commissione entro cinque giorni dall'adozione dei relativi atti. La trasmissione è condizione di efficacia degli atti medesimi. La mancata trasmissione è sottoposta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 7.

5. L'accesso al sito di cui al comma 1 è gratuito e non può essere sottoposto ad alcuna limitazione.

6. È fatta salva ogni forma di pubblicità prevista dalla legislazione vigente».

18.7 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

18.2

VEGAS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I dati di cui al comma 2 sono inseriti in una banca dati elettronica accessibile, gratuitamente, da parte di chiunque sia interessato. Gli oneri di gestione di detto servizio vengono coperti mediante prelievo fino alla concorrenza dai maggiori introiti nel bilancio annuale dello Stato derivanti dalle azioni di recupero delle evasioni e/o elusioni».

18.4

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, SILIQUINI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.4

BESOSTRI, MUNDI, ANDREOLLI

Al comma 1, dopo la parola: «modalità», inserire le seguenti: «di tenuta e».

19.1

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di diffusione con mezzi informatici del Bollettino», con le seguenti: «per la tenuta del sito».

19.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «di diffusione con mezzi informatici del Bollettino di cui all'articolo 18», fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «per la tenuta del sito di cui all'articolo 18».

19.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «dei contratti», fino alla fine, con le seguenti: «dell'accesso gratuito ai dati da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati».

19.2

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «che gli annunci», fino alla fine, con le seguenti: «i dati che gli annunci devono contenere».

19.3

PASTORE, MAGGIORE

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «debbono contenere», inserire la parola: «almeno».

19.100

IL RELATORE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «un mese» con le altre: «trenta giorni».

19.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. È istituito in ogni Comune l'albo pretorio telematico come mezzo ordinario di pubblicazione degli atti comunali che, in base all'ordinamento vigente, devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. In osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la pubblicazione all'albo pretorio telematico delle gare d'appalto bandite dai Comuni, tiene luogo di pubblicazione nei quotidiani a diffusione nazionale, qualunque sia la ragione giuridica o la fonte normativa che la dispone, sia in materia di lavori pubblici, che di forniture o servizi.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, apposito regolamento per disciplinare:

a) i tempi di realizzazione, le modalità operative, gli *standard* informatici, le metodologie ed i criteri procedurali che devono essere seguiti in fase di informatizzazione degli uffici comunali preposti alla pubblicazione degli atti;

b) le caratteristiche tecnologiche del sito comunale destinato a riavere in rete gli atti comunali in forma digitalizzata, gli *standard* telematici, le metodologie di classificazione e codificazione, affinché il servizio stesso possa offrire al cittadino del comune, la completa facoltà di ricerca telematica nella massima semplicità operativa;

c) l'ubicazione in sede nazionale, e le relative specifiche tecniche e metodologiche, del sito telematico destinato a ricevere in forma digita-

lizzata gli atti in corso di pubblicazione negli albi pretori dei comuni, al fine di offrire al cittadino italiano l'opportunità di conoscere informazioni trasversali di valenza nazionale;

d) l'individuazione delle materie e degli atti che obbligatoriamente ed automaticamente dovranno essere trasmessi dai vari siti telematici comunali al sito nazionale, di particolare sensibilità sociale ed economica, come bandi di gara e di concorso, avvisi di protezione civile, di tutela ambientale.

4. I servizi telematici devono essere fruibili anche in forma testuale per le persone con ridotte capacità sensoriali e motorie.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in lire 400 miliardi, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 9001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.

6. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.1

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 19-bis

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 317 - (*Corruzione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sè o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche se a seguito di sollecitazione o induzione del medesimo, il denaro o l'altra utilità, è punito con la reclusione da due a sei anni o, nella ipotesi di cui al secondo comma, da tre a otto anni.

Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Se il fatto è commesso per danneggiare l'imputato in un processo penale, e da esso deriva l'ingiusta condanna del medesimo a pena detentiva superiore a due anni, si applica, sia al pubblico ufficiale o all'inca-

ricato di pubblico servizio che indebitamente riceve il denaro o l'altra utilità o ne accetta la promessa, sia a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità, la pena della reclusione da sei a venti anni.

Le pene per i reati previsti nel presente articolo sono diminuite dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e l'individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, e provveda altresì alla riparazione pecuniaria prevista dal comma successivo.

Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti nel presente articolo, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

2. Gli articoli 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320 e 321 del codice penale sono abrogati.

Art. 19-*ter*

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-*bis* (*Pene accessorie*) – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 322 e 629 prima parte del secondo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se ricorre taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 ovvero dall'articolo 323-*bis*, e per effetto di esse e di altre eventuali circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa la interdizione temporanea».

Art. 19-*quater*

1. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione al compimento o alla omissione di un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, sollecita una dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovutagli, è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da taluno dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 317.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere o a omettere un atto del suo ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la reclusione da uno a quattro anni.

Le pene rispettivamente previste nei commi precedenti sono aumentate se il fatto è commesso in relazione alla omissione o al ritardo di un atto dovuto ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio».

Art. 19-quinquies

1. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari al profitto procurato dal colpevole a sè o ad altri a titolo di riparazione pecuniaria a favore della pubblica amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Art. 19-sexies

(Confisca obbligatoria e sequestro)

1. Nel caso di condanna, ovvero di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 322, 346 e 629, secondo comma, prima parte, del codice penale, ed all'articolo 2631-bis del codice civile, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, se trattasi di denaro, beni e altre utilità il cui valore è sproporzionato rispetto alla attività economica del condannato ed ai redditi del medesimo dichiarati ai fini dell'imposta sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di coloro cui sia stata concessa taluna delle circostanze attenuanti previste dal sesto comma dell'articolo 317 o dall'articolo 323-*bis* del codice penale, ovvero dal terzo comma dell'articolo 2631-*bis* del codice civile.

3. Nel corso del procedimento penale l'autorità giudiziaria dispone il sequestro del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui è prevista la confisca ai sensi del comma 1.

4. Se il denaro, i beni e le altre utilità sono all'estero, l'autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove si trovano.

Art. 19-septies

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 646-*bis* - (*Infedeltà del mandatario*) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario, o il rappresentante, il quale indebitamente riceve, per sè o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per agire contro l'interesse del proprio mandante, o rappresentato, o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.

Si procede a querela della persona offesa».

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società».

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2631-*bis* (*Infedeltà dell'amministratore*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che indebitamente riceve, per sè o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per agire contro l'interesse della società o dei soci ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinquemilioni.

Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. È altresì diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni».

19.0.2 RUSSO, SENESE, FASSONE, BONFIETTI, CALVI, DE GUIDI, PELLEGRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, derogare alle disposizioni della presente legge».

19.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter

(Uffici di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.

2. Ai fini del presente articolo per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

- a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- b) corretto dimensionamento delle strutture;
- c) idoneità delle prassi e delle procedure;

d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;

b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;

c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;

d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;

e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;

b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;

c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;

d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonché sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.

9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione

politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

- a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;
- b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
- c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Salvo le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e dal responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.

11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare copia del rapporto stilato in sede di revisione interna inviato rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.

12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.

13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.

14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.

15. Ai servizi di controllo interno è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. La direzione del servizio, che può anche essere svolta in forma collegiale, è affidata ad un funzionario dell'amministrazione di appartenenza di qualifica non inferiore, o comunque equivalente, a quella dei responsabili delle unità organizzative poste alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica. Al personale assegnato a qualunque titolo al servizio di controllo interno sono corrisposte le indennità e i compensi aggiuntivi dell'amministrazione di appartenenza nella misura massima prevista.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di controllo interno cessano di svolgere i compiti di controllo interno di gestione e di verifica dei risultati ai fini della valutazione dei dirigenti. Tali compiti sono assegnati ad appositi uffici o nuclei da individuarsi nelle amministrazioni nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti.

17. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.

18. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo».

19.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-ter

(Servizi di controllo interno)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi di controllo interno sono attribuiti esclusivamente compiti di revisione interna.

2. Ai fini del presente articolo per revisione interna si intende l'attività di verifica e valutazione dei seguenti elementi dell'organizzazione delle amministrazioni:

a) legalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

b) corretto dimensionamento delle strutture;

c) idoneità delle prassi e delle procedure;

d) corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

e) idoneità della normativa regolamentare e interna ai fini dell'efficiente, efficace ed economica gestione.

3. Per l'espletamento dei compiti di revisione interna il servizio di controllo interno effettua:

a) verifiche generali ed accertamenti specifici su tutti gli uffici dell'amministrazione in cui opera;

b) verifiche sull'affidabilità e la funzionalità dei processi operativi e delle procedure di lavoro;

c) verifiche, a campione, sulla legalità e l'imparzialità dell'azione amministrativa, della regolarità e dell'idoneità tecnica delle funzioni espletate o dei servizi forniti dagli uffici;

d) verifiche dell'affidabilità delle basi informative elettroniche e delle altre informazioni trattate;

e) verifiche sulla qualità del sistema di controlli interni di gestione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il servizio di controllo interno può:

a) accedere a tutti gli uffici, centrali e periferici, dell'amministrazione di appartenenza, senza alcuna esclusione;

b) accedere, inoltre, ai documenti amministrativi;

c) richiedere oralmente, per iscritto o in via telematica, informazioni agli uffici;

d) estrarre copia dei documenti amministrativi ed accedere telematicamente alle basi di dati elettroniche.

5. Il servizio di controllo interno svolge le verifiche sulla base di un piano annuale di interventi, predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le verifiche sono pianificate in modo da garantire che le visite siano effettuate con cadenza non superiore al triennio presso ogni unità organizzativa dell'amministrazione di appartenenza.

6. Il servizio di controllo interno effettua visite specifiche per l'accertamento delle eventuali responsabilità dei dirigenti o funzionari preposti alle unità organizzative nelle quali si siano verificati violazioni della legalità dell'azione amministrativa, eventi anomali, errori tecnico-procedurali o situazioni di grave insoddisfazione dell'utenza.

7. Il servizio di controllo interno, attraverso un'apposita struttura tecnica interna, effettua verifiche sulle strutture informatiche centralizzate e decentrate nonché sul corretto ed economico utilizzo delle apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici.

8. Il servizio di controllo interno verifica periodicamente le azioni intraprese per rimuovere le anomalie riscontrate nel corso delle visite negli uffici.

9. Le risultanze dell'attività del servizio per il controllo interno vengono immediatamente portate a conoscenza dell'organo di direzione politica dell'amministrazione di appartenenza mediante un rapporto contenente:

- a) l'analisi dell'ufficio sottoposto ad esame;
- b) le osservazioni relative alle anomalie rilevate;
- c) le modalità di indagine seguite e l'elencazione della documentazione esaminata.

10. Ferme le ipotesi di responsabilità penale, contabile e disciplinare, le anomalie riscontrate in sede di revisione interna sono contestate al responsabile dell'unità organizzativa presa in esame e al responsabile dell'unità organizzativa di livello gerarchico immediatamente superiore per l'immediato avvio delle azioni volte a rimuovere le anomalie riscontrate.

11. Nei casi in cui le osservazioni formulate in sede di revisione interna evidenzino profili di responsabilità penale, contabile o disciplinare copia del rapporto stilato in sede di revisione interna è inviata rispettivamente all'autorità giudiziaria ordinaria, alla procura regionale della Corte dei conti competente, agli organi competenti per l'avvio del procedimento disciplinare.

12. In caso di osservazioni che si riferiscono a anomalie riconducibili al non corretto funzionamento di altre unità organizzative, copia del rapporto è inviata anche ai responsabili delle suddette unità organizzative.

13. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze dell'organo di direzione politica ed opera in posizione di autonomia. Nelle amministrazioni nelle quali non è presente un organo di direzione

politica i servizi di controllo interno sono posti alle dipendenze dell'organo di vertice.

14. Il servizio di controllo interno riferisce all'organo di direzione politica, almeno trimestralmente, sui risultati della revisione interna.

15. I servizi collaborano con la Corte dei conti nel controllo successivo sulla gestione.

16. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai servizi di controllo interno compiti non compatibili con quelli del presente articolo».

19.0.4 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 20.

Premettere il seguente comma:

«01. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché i comuni, le province e gli altri enti locali nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare, per quanto non espressamente disposto, norme per l'attuazione della presente legge».

20.1

IL RELATORE

Premettere il seguente comma:

«01. Le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché i comuni, le province e gli altri enti locali nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono adottare norme per l'attuazione della presente legge».

20.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e principi fondamentali della legislazione dello Stato».

20.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle relative disposizioni di attuazione».

20.100

IL RELATORE

Art. 21.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Per il primo funzionamento», fino alle parole: «quindici unità ed», con le seguenti: «La Commissione si avvale, previa intesa, di personale e strutture dell'AIPA. Si avvale altresì di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando, fino ad un massimo di venticinque unità».

21.2

IL RELATORE

Art. 22.

Sopprimere l'articolo.

22.1

SPERONI

22.2 (identico all'em. 22.1)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. È nullo ed improduttivo di effetti qualsivoglia contratto di natura obbligatoria o reale, ivi compreso il mandato esclusivo a vendere per periodi eccedenti 180 giorni, comprese le proroghe espresse o tacite, afferente a beni immobili, se non è stato registrato e trascritto, e se è intervenuta successivamente alla sottoscrizione o formazione del contratto una variante urbanistica incidente sulla destinazione e capacità edificativa dell'immobile».

22.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare l'annullamento dei contratti perfezionati con sog-

getti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. Nel caso di rinvio a giudizio per gli stessi fatti, ovvero in caso di condanna non definitiva, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l'esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale e prevalente all'esecuzione dei contratti.

3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate».

22.0.2

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Chiunque intenda trasformare edifici o terreni con opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia, è tenuto a collocare un apposito cartello sull'immobile o area oggetto di intervento. Nel cartello occorre indicare la proprietà, il progettista, la data di inoltro dell'istanza con il relativo numero di protocollo, e la natura dell'intervento, e dopo il rilascio della concessione od autorizzazione, gli estremi della stessa. Al cartello di cui ai precedenti commi si applica l'articolo 4, comma 4, della legge 47/1985 e successive modificazioni».

22.0.3

BESOSTRI, MUNDI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

339^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9,10.

Il presidente SENESE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
(R030 000, C02^a, 0011^o)

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

180^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

Il presidente ANGIUS, constatata la mancanza del numero legale necessario per la discussione dei disegni di legge in sede deliberante ed in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'argomento all'ordine del giorno alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.
(R030 000, C06^a, 0005^o)

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

236^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e Soliani, nonché per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C07^a, 0003^o)

Il senatore LORENZI in relazione al resoconto di ieri relativo alla discussione generale sui disegni di legge nn. 3524 e abbinati, concernenti l'innalzamento dell'obbligo scolastico, precisa di aver detto che non l'innalzamento dell'obbligo a dodici anni, ma un suo innalzamento ulteriore sarebbe senza riscontro negli altri paesi europei; inoltre, ribadisce che il preannuncio di voto favorevole sul testo proveniente dalla Camera dei deputati era a titolo personale e non impegnava il Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente; infine, lamenta che non sia stato riportato che il disegno di legge da lui presentato di innalzamento dell'obbligo a nove anni (oltre che, più in generale, di riforma dei cicli) - e di cui ha criticato la mancata congiunzione con i disegni di legge in titolo - risale a diversi anni fa e riproduce un testo già presentato nella passata legislatura. Tale circostanza è a suo giudizio fondamentale a testimonianza della originalità della sua proposta, solo successivamente fatta propria dal ministro Berlinguer.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dello sport in Italia

(Esame e approvazione)
(R048 000, C07^a, 0003^o)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata prospettata l'opportunità di una breve indagine conoscitiva finalizzata all'audizione

del presidente dimissionario del CONI Mario Pescante. Tale procedura è stata infatti ritenuta più idonea, ai fini di un confronto parlamentare sulle più recenti vicende, rispetto alla presentazione di interrogazioni al Governo che sarebbe impossibilitato a fornire risposte adeguate prima della conclusione dei lavori della commissione appositamente istituita.

Il senatore MARRI si dichiara d'accordo con tale procedura, ritenendo indispensabile conoscere direttamente dall'interessato le motivazioni che lo hanno indotto alle dimissioni.

Esprime invece perplessità il senatore DONISE.

La Commissione accoglie infine la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato lo svolgimento di una breve indagine conoscitiva sulla situazione dello sport italiano, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, consistente nell'audizione del presidente dimissionario del CONI.

IN SEDE REFERENTE

(3524) Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(3441) BRIENZA ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo di istruzione e formazione

(3474) ASCIUTTI ed altri: Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione scolastica o professionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di discussione generale, interviene il senatore RESCAGLIO, il quale saluta con soddisfazione la prospettiva dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, pur sottolineandone la connessione con la più ampia riforma dei cicli scolastici. A suo giudizio, l'innalzamento dell'obbligo riveste peraltro una urgenza inequivocabile, tanto più che l'Italia repubblicana ha finora concepito due sole grandi riforme di sistema nel settore dell'istruzione: quella relativa alla scuola media e quella relativa alla scuola elementare. Sottolineando la centralità della formazione professionale nell'ambito della riforma, rileva quindi che l'obiettivo principale deve essere quello di evitare la dispersione scolastica, dal momento che l'Italia raggiunge sotto questo profilo percentuali preoccupanti. Si associa poi alle critiche espresse in ordine alla statuizione di principio dell'elevamento dell'obbligo a dieci anni, invitando tuttavia a non dimenticare l'importanza delle norme di carattere prospettico.

Quanto al merito del provvedimento, registra con soddisfazione l'attenzione volta ai contenuti dell'insegnamento dell'ultimo anno di istruzione obbligatoria, di cui al comma 3 dell'articolo 1, nonché l'affermazione di un diritto all'istruzione e alla formazione fino al diciottesimo

mo anno di età, quanto meno in prospettiva. A tale proposito, riconosce che l'attuazione di tale norma programmatica sarà difficile; è tuttavia una novità importante rispetto al passato, caratterizzato da un giudizio di sufficienza rispetto all'istruzione professionale, della quale non era compresa a pieno la dignità. Finalmente, prosegue il senatore Rescaglio, si riconosce ora che la formazione professionale non può essere separata da una congrua preparazione di base ed affiora, quanto meno nella discussione, il riferimento al sistema duale tedesco. Evidentemente, l'innalzamento dell'obbligo presuppone tuttavia una accentuazione dell'autonomia didattica ed organizzativa nell'organizzazione dell'orientamento, al fine di dissipare l'attuale disorientamento dei presidi.

Dopo aver accennato alla soluzione prospettata dai disegni di legge nn. 3441 e 3474 relativa all'assolvimento dell'obbligo nella formazione, egli si sofferma quindi sulla mediazione individuata alla Camera di innalzare l'obbligo di un solo anno; a tale proposito, ricorda peraltro che Rifondazione comunista aveva avanzato inizialmente proposte diverse rispetto a quelle cui si è pervenuti e che comunque l'obbligo a nove anni non è in contrasto con la normativa di molti altri paesi europei e può a buon diritto rappresentare il punto di partenza per una valorizzazione efficace della formazione professionale. Da tale punto di vista, il prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge sulla parità potrà rappresentare una valida sponda. Non si può infatti dimenticare, conclude, che l'innalzamento dell'obbligo non può essere disgiunto nè dalla salvaguardia del sistema della formazione professionale nè dal più ampio contesto della riforma dei cicli.

Interviene infine il senatore ASCIUTTI, a giudizio del quale l'urgenza attribuita al disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati sembra analoga a quella rivestita da un decreto-legge. Il tempo ormai intercorso dalla sua presentazione induce peraltro a ritenere che tale urgenza sia venuta meno e i fatti consentano quindi al Senato di esaminare il testo con la doverosa riflessione. Il merito del provvedimento suscita d'altronde non poche perplessità: anzitutto, il comma 1 dell'articolo 1 non specifica quando inizia e quando si conclude l'istruzione dell'obbligo. Per via deduttiva, si può desumere che l'anno aggiuntivo debba essere svolto nella scuola secondaria, ma nulla nel testo esclude che si tratti invece di una anticipazione dell'obbligo a cinque anni, peraltro non disdegnata dal Ministro. In ogni caso, egli dissente fortemente da una impostazione che antepone l'obbligo ai contenuti, che non vengono in alcun modo determinati.

Inoltre, con riferimento al comma 7 dell'articolo 1, egli rileva che esso rischia di conferire una delega surrettizia al Governo per il riordino dei cicli, scavalcando completamente il ruolo del Parlamento. Con riferimento invece al comma 3 del medesimo articolo 1, stigmatizza l'oscurezza di «ultimo anno dell'obbligo di istruzione», non essendo affatto chiaro se si tratti del nono o del decimo anno di obbligo, ovvero ancora del diciottesimo anno di età. Di tale comma critica altresì la previsione che le iniziative formative dell'ultimo anno – qualunque esso sia – debbano indirizzarsi sui «principali temi della cultura, della società e della

scienza contemporanee», a suo giudizio del tutto indeterminata e inidonea a una precisa qualificazione.

Dopo aver sottolineato con forza l'esigenza di un raccordo fra le norme del provvedimento e il testo unico delle disposizioni sulla scuola, si sofferma quindi sul comma 4 dell'articolo 1, giudicando incongrua la previsione di una certificazione a conclusione dell'obbligo, volta all'accertamento dei livelli di apprendimento dell'alunno, dal momento che essa non è connessa ad alcuna forma di esame. Poichè la conclusione dell'obbligo, nel disegno delineato alla Camera dei deputati, non corrisponde alla conclusione di alcun ciclo scolastico, la certificazione finale dovrebbe infatti a suo giudizio limitarsi ad indicare il percorso svolto.

Quanto infine al comma 9 dell'articolo 1, relativo agli alunni portatori di *handicap*, lo giudica del tutto pleonastico.

Rinunciando a soffermarsi sulla questione della formazione (con riferimento alla quale si limita a stigmatizzare la diversità di atteggiamento rispetto alle esigenze di uniformità con la normativa europea proclamata con riguardo all'innalzamento dell'obbligo), conclude chiedendo l'istituzione di un comitato ristretto, secondo una prassi consolidata in caso di esame congiunto di più disegni di legge. Ciò, al fine di evitare il rischio che, con eccessiva leggerezza, si scardini il sistema dell'istruzione.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale ricorda che la discussione deve essere circoscritta al solo innalzamento di un anno dell'obbligo scolastico, rinviando all'esame sulla proposta dei cicli scolastici ogni più ampia considerazione. Il disegno di legge n. 3524 ha d'altronde il merito, ribadisce, di lasciare impregiudicata la discussione sulla riforma dei cicli e proprio in questo senso aveva giudicato preferibile esaminare il disegno di legge n. 3474 dei senatori Asciutti ed altri congiuntamente a detta riforma – attualmente in discussione presso l'altro ramo – in quanto contenente disposizioni di carattere più generale.

Quanto agli specifici rilievi mossi al testo, precisa che la dizione del comma 1 dell'articolo 1 è frutto di un emendamento del Gruppo Alleanza Nazionale alla Camera dei deputati. Ritiene comunque che esso non determini una contraddizione insanabile, dal momento che il primo periodo può essere considerato di carattere programmatico.

Per quel che riguarda invece la pretesa oscurità del comma 4, ritiene che la dizione sia sufficientemente chiara, anche se ne è auspicabile un coordinamento con il testo unico.

Con riferimento infine alle questioni di copertura finanziaria, rileva che i miliardi stanziati per il 1998 non andrebbero affatto perduti se si approvasse sollecitamente la legge.

Nel rinviare ogni altra riflessione alla prossima discussione sulla riforma dei cicli scolastici, ovvero a quella sul regolamento che inevitabilmente dovrà conseguire al disegno di legge in esame, conclude auspicando che – in attesa della riforma più generale – si riesca quanto meno a rendere più proficua la frequenza del primo anno delle scuole superiori.

Replica quindi il sottosegretario Nadia MASINI, la quale sottolinea a sua volta che l'innalzamento dell'obbligo va inserito nel quadro della riforma complessiva dei cicli, senza la quale tale anticipazione perderebbe ogni senso. Ecco perchè, prosegue, esso riveste ancora grande urgenza: l'aver separato i due provvedimenti ha determinato infatti una nuova accelerazione dei lavori sulla riforma dei cicli cosicchè, se i tempi politici lo consentiranno, essa rappresenta ora una prospettiva assai più realistica che in passato. Si tratta dunque, sottolinea, di una urgenza politica, sociale e culturale, connessa al diritto al successo formativo.

Per quanto riguarda considerazioni di carattere più ampio, condivide l'opinione della relatrice che esse vadano rinviate alla discussione sui cicli. In questa sede, va comunque sottolineato il fatto che la formazione professionale non viene nè mortificata nè fatta scomparire dal panorama dell'istruzione ma anzi, benchè non si imbocchi la strada del sistema duale, si prevedono comunque forme di integrazione.

Dopo aver richiamato la prospettiva della autonomia, nella cui ottica va comunque letta anche la riforma in esame, nega poi che il comma 7 dell'articolo 1 conferisca una delega in bianco al Governo: tale comma prevede infatti un mero regolamento, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di disciplina dei contenuti dei commi precedenti.

Ella esprime poi l'opinione che la certificazione di cui al comma 4 sia idonea ad accertare i livelli di apprendimento dell'alunno, senza la necessità di un esame che sarebbe fuori luogo in quanto non conclusivo di alcun ciclo.

Quanto al comma 9, esso può anche essere superfluo come rilevato dal senatore Asciutti, ma a suo giudizio è comunque preferibile mantenerlo ai fini di una maggiore chiarezza.

Il senatore Bevilacqua, prosegue il Sottosegretario, ha poi dubitato della utilità di stanziare fondi per il 1998, dal momento che l'anno volge ormai al termine: a tale proposito, precisa peraltro che detti stanziamenti sono indispensabili per consentire un efficace avvio della riforma a partire dall'anno scolastico 1999-2000.

Dopo aver chiarito che l'innalzamento dell'obbligo avviene inequivocabilmente attraverso la frequenza del primo anno delle scuole superiori, ribadisce che la mediazione parlamentare è stata necessaria in quanto ha consentito una ripresa dei lavori sulla riforma dei cicli.

Conclude sottolineando l'importanza del comma 2 dell'articolo 1, che sancisce il diritto a conseguire una qualifica professionale, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 196 del 1997, e la novità rappresentata dall'avvio della formazione post secondaria, in attesa dell'elevamento dell'obbligo fino al diciottesimo anno di età.

Il senatore LORENZI chiede al sottosegretario Masini di chiarire se il Governo intende disciplinare, nell'ambito della riforma dei cicli, anche i contenuti dell'insegnamento ovvero – più appropriatamente – rimmetterli all'autonomia scolastica. Ritenendo indispensabile che la definizione dei contenuti debba avvenire a livello regionale, paventa

infatti il rischio che una contaminazione della riforma dei cicli con la disciplina dei contenuti possa determinarne la definitiva paralisi.

A tale proposito, il sottosegretario Nadia MASINI ricorda che il Governo si sta muovendo da un'ottica di programmi prescrittivi verso nuovi traguardi formativi.

La relatrice PAGANO propone di prendere a base, per la presentazione di eventuali emendamenti, il disegno di legge n. 3524, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente OSSICINI ricorda che precedentemente il senatore Asciutti aveva proposto di istituire un comitato ristretto per la elaborazione di un testo unificato. Pone pertanto ai voti tale proposta, che risulta respinta. Pone successivamente ai voti la proposta della relatrice di prendere a base il disegno di legge n. 3524, che risulta accolta. Propone poi alla Commissione di fissare a martedì prossimo, 13 ottobre, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti.

Su richiesta del senatore ASCIUTTI, la Commissione delibera infine di fissare detto termine a martedì prossimo, 13 ottobre, alle ore 16.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(234) TERRACINI: *Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova*

(3136) ROGNONI ed altri: *Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha svolto la relazione sui due disegni di legge lo scorso 30 giugno, quindi, fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, ne sono stati acquisiti tre, identici fra loro. Quanto ai pareri, la 1^a Commissione ha espresso un parere favorevole, pur con osservazioni critiche; la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3136 (nel quale andrebbe assorbito il 234) e anche sui tre emendamenti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI manifesta consenso quasi completo per la relazione della senatrice Manieri.

Non essendovi altri interventi nella discussione, la RELATRICE, in sede di replica, prendendo atto della mancanza di obiezioni ai testi in discussione, propone senz'altro di passare alle votazioni e a tal fine – tenuto conto dei pareri acquisiti – propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3136.

Il presidente OSSICINI invita la Commissione ad esprimersi sulla proposta della relatrice.

Il senatore ASCIUTTI si dice a favore invece del disegno di legge n. 234, presentato dal senatore Terracini, mentre il senatore LORENZI dichiara di astenersi sulla questione. Coglie l'occasione per esprimere – quanto al merito – forte disagio poiché nel disegno di legge n. 3136 vengono abbinata questioni che richiederebbero una autonoma e distinta valutazione.

La Commissione approva quindi la proposta della relatrice.

Il sottosegretario LA VOLPE osserva che ci si trova di fronte a un testo di iniziativa parlamentare e non governativa; d'altra parte il Governo è consapevole della situazione in cui versa il teatro «Carlo Felice» e pertanto si rimette alla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 3136 e dei relativi emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.3.

Il presidente OSSICINI prende atto dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.1 e 1.2, peraltro identici all'1.3.

La relatrice MANIERI, in sede di espressione del parere sull'emendamento, esprime sconcerto: ella ha accettato con difficoltà l'incarico di relatrice sui due disegni di legge in discussione, poiché in questo stesso periodo la Commissione è impegnata nell'esame di una organica disciplina legislativa per il settore musicale. I sindaci di grandi città come Firenze, Venezia e Torino hanno, del resto, vivamente protestato. Ella tuttavia ha ritenuto di accettare l'incarico convinta delle ragioni che avevano ispirato il testo, con particolare riferimento a quelle del teatro «Carlo Felice», già ampiamente discusse dall'Assemblea del Senato in sede di esame della legge finanziaria 1998 – prima, quindi, della discussione della riforma del settore musicale – e oggetto, in tale occasione, dell'approvazione di un apposito emendamento. Inoltre quel teatro è senz'altro penalizzato da una ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo effettuata secondo criteri che risalgono a molto prima della sua ricostruzione. Se peraltro il disegno di legge in discussione deve diventare una sorta di treno al quale ciascuno possa agganciare il proprio vagone, ella dichiara di rinunciare al proprio ruolo di relatrice.

In due brevi interruzioni il senatore LORENZI rileva che qualche vagone è già stato attaccato e il senatore MELE precisa che la legge finanziaria 1998 prevede fondi anche per l'Accademia nazionale Santa Cecilia.

Il sottosegretario LA VOLPE, nel dichiararsi pienamente d'accordo con le osservazioni della relatrice, fa tuttavia presente che la materia è di competenza della Pubblica istruzione.

Il sottosegretario SOLIANI avverte che il Governo è favorevole all'emendamento, a condizione che esso abbia una nuova formulazione, che ella presenta alla Commissione.

Dopo che il senatore ASCIUTTI ha sottolineato la diversità esistente fra il proprio emendamento e il testo presentato dal Sottosegretario, il PRESIDENTE dichiara che tale testo configura in realtà un nuovo emendamento (1.4), sul quale occorrerà chiedere i necessari pareri. Esprime quindi sconcerto per quanto avvenuto inopinatamente ora, dal momento che i due disegni di legge sono all'ordine del giorno della Commissione fin dal mese di giugno, poi rinvia il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3136**Art. 1.**

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Fermo restando l'ordinamento previsto dall'articolo 244, secondo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, è disposta per urgenti esigenze di funzionamento a favore del Conservatorio Statale di musica "Gioachino Rossini" l'erogazione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000. Tali fondi dovranno prioritariamente ricoprire oneri per spese di riscaldamento della sede del Conservatorio nonché di sicurezza dei locali e di informatizzazione della biblioteca del Conservatorio. Per ciascuno degli anni indicati 100 milioni sono riservati alla sede staccata di Fermo del Conservatorio stesso.

4-ter. All'onere derivante dal comma 5, quantificato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente intitolata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in relazione a quanto previsto dal comma 5, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1

FOLLONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Fermo restando l'ordinamento previsto dall'articolo 244, secondo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, è disposta per urgenti esigenze di funzionamento a favore del Conservatorio Statale di musica "Gioachino Rossini" l'erogazione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000. Tali fondi dovranno prioritariamente ricoprire oneri per spese di riscaldamento della sede del Conservatorio nonché di sicurezza dei locali e di informatizzazione della biblioteca del Conservatorio. Per ciascuno degli anni indicati 100 milioni sono riservati alla sede staccata di Fermo del Conservatorio stesso.

4-ter. All'onere derivante dal comma 5, quantificato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente intitolata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in relazione a quanto previsto dal comma 5, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CÒ

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Fermo restando l'ordinamento previsto dall'articolo 244, secondo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994, è disposta per urgenti esigenze di funzionamento a favore del Conservatorio Statale di musica "Gioachino Rossini" l'erogazione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999, 2000. Tali fondi dovranno prioritariamente ricoprire oneri per spese di riscaldamento della sede del Conservatorio nonché di sicurezza dei locali e di informatizzazione della biblioteca del Conservatorio. Per ciascuno degli anni indicati 100 milioni sono riservati alla sede staccata di Fermo del Conservatorio stesso.

4-ter. All'onere derivante dal comma 5, quantificato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente intitolata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in relazione a quanto previsto dal comma 5, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3

ASCIUTTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di assicurare il funzionamento del Conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro, è assegnato alla Provincia di Pesaro e Urbino un contributo di lire 418 milioni per l'anno 1998 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per le spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e ad integrazione delle somme occorrenti per le altre spese già previste dall'ar-

articolo 8 della convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996. La fondazione "Gioachino Rossini", la Provincia di Pesaro e Urbino e il Ministero della pubblica istruzione disciplinano, con apposita convenzione, tutti i rapporti conseguenti all'assegnazione in uso al Conservatorio di musica "G. Rossini", per il suo funzionamento amministrativo e didattico, dell'edificio e dei beni mobili di proprietà della fondazione "Gioachino Rossini". Dalla data di stipulazione della predetta convenzione cessa di avere efficacia la convenzione annessa al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 1996.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a lire 418 milioni per l'anno finanziario 1998 e a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4

IL GOVERNO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

231ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Accordo preliminare al secondo Addendum al contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 344)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C08ª, 0028ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LAURO, dopo aver espresso alcune perplessità sul provvedimento che sembra contrastare in alcune parti con affermazioni fatte dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e sottolineando che non è stato risolto il problema dell'apertura ad altri operatori delle linee ferroviarie, fa presente la necessità di una audizione con i vertici delle Ferrovie dello Stato e con il Ministro dei trasporti anche al fine di sapere se il provvedimento in esame sia stato coordinato con gli interventi previsti nella legge finanziaria per il 1999.

Il senatore FALOMI, esprimendo il consenso della sua parte politica sulla proposta di accordo preliminare avanzata dal Governo, al fine di accelerare l'utilizzazione di risorse per la sicurezza delle linee ferroviarie, ritiene tuttavia opportuno che la Commissione proceda ad una verifica dell'attuazione del contratto di programma del settore ferroviario circa gli impegni presi reciprocamente dallo Stato e dalle Ferrovie S.p.a.

Il senatore TERRACINI chiede una decisione della Commissione, ed un parere del Governo, sulla proposta di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza nel trasporto ferroviario e domanda quali saranno i tempi del secondo *Addendum* al contratto di programma.

Il senatore SARTO, dopo aver sottolineato che il provvedimento rappresenta uno stralcio del secondo *Addendum* per l'attuazione del contratto di programma con il quale si intende anticipare la risoluzione di un problema urgente come quello della sicurezza, ritiene tuttavia necessario riaffermare l'impegno alla complessiva riformulazione del contratto e procedere ad una verifica della situazione attuale degli interventi operati. Anche a questo fine riterrebbe pertanto necessaria una audizione del Ministro dei trasporti.

Il senatore VERALDI, annunciando il parere favorevole del Gruppo del Partito popolare sul provvedimento in esame, finalizzato ad interventi per la sicurezza delle linee ferroviarie, auspica tuttavia che si proceda, anche nelle regioni meridionali, a mettere in sicurezza la rete al pari di tutto il resto della rete nazionale.

Il senatore FIRRARELLO esprime la preoccupazione che della cospicua cifra del provvedimento in esame, pur fondamentale per il problema che intende risolvere, alla regione Sicilia non arrivi alcun finanziamento. Chiede pertanto al Governo un impegno affinché una congrua percentuale di questi finanziamenti sia destinata al compartimento ferroviario di Palermo; impegno dal quale discenderà la decisione sul voto da esprimere.

Il senatore LO CURZIO si associa a sua volta alla richiesta avanzata dal senatore FIRRARELLO.

Il relatore CARPINELLI, intervenendo in sede di replica, sottolinea come il provvedimento sia finalizzato ad interventi per garantire la sicurezza nel trasporto ferroviario che saranno operati sulla scorta di un monitoraggio dell'intera rete nazionale in base al quale le decisioni concrete, e quindi la destinazione delle risorse, saranno prese. Il Parlamento potrà pertanto verificare attentamente quali interventi saranno svolti su tutto il territorio nazionale. Dichiara quindi di condividere la proposta avanzata dal senatore Falomi di fare il punto della situazione sull'attuazione dei contratti di programma e precisa che i finanziamenti contenuti nel provvedimento non sono finalizzati solo alla conoscenza dello stato attuale della situazione della rete e che il monitoraggio rappresenta lo strumento attraverso il quale saranno operati gli interventi.

Il sottosegretario ALBERTINI sottolinea a sua volta che, proprio sul piano metodologico, dato che gli interventi saranno effettuati sulla scorta di un monitoraggio della situazione della sicurezza per tutte le linee ferroviarie del Paese, sarà possibile per il Parlamento una verifica puntuale dell'operato del Governo e delle Ferrovie dello Stato. L'obietti-

vo del provvedimento è, infatti, proprio la possibilità di un intervento unitario in materia di sicurezza che comporti una razionalizzazione ed una efficacia della spesa destinata a questo fine.

Il PRESIDENTE propone che l'audizione del Ministro dei trasporti e dei vertici delle Ferrovie dello Stato sia svolta dopo che l'Esecutivo avrà inviato al Parlamento il secondo *Addendum* del contratto di programma.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori LAURO, LO CURZIO, VERALDI e SARTO alla fine del quale la Commissione decide che, compatibilmente con i tempi che restano per l'espressione del parere sarà esperita la possibilità di svolgere una audizione informale dei vertici delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

190^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (n. 339)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole con osservazioni)
(R144 003, C10^a, 0004^o)

Riferisce alla Commissione il senatore ZILIO, il quale ricorda preliminarmente come lo schema di regolamento in titolo costituisca attuazione di quanto disposto dall'articolo 32 della più recente legge comunitaria (legge n. 128 del 1998). Dopo essersi soffermato sulla disciplina vigente in materia – essenzialmente fondata sulla legge n. 1415 del 1942, della quale si prevede l'abrogazione – ricorda le finalità della normativa proposta ed in particolare l'intento di semplificazione degli adempimenti relativi alle modalità di svolgimento delle varie forme di controllo, nonché l'istituzione di più stringenti requisiti che devono caratterizzare la commercializzazione e la installazione di ascensori e montacarichi.

Passa, quindi, ad esaminare partitamente i vari articoli dello schema di regolamento, evidenziando talune incongruenze della normativa proposta e disomogeneità rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE, di cui lo schema in esame costituisce l'attuazione. In particolare, con riferimento all'articolo 2, ritiene preferibile modificare la lettera *h*) richiamandosi all'espressione «messa in esercizio» (utilizzata nel successivo articolo 11) anzichè a quella, a suo avviso equivoca, di «messa in servizio». Quanto ai commi 3 degli articoli 8 e 9, propone di sostituire il meccanismo ivi previsto di silenzio rifiuto con quello del silenzio assenso, conformemente agli indirizzi della normativa più recente

in tema di procedimento amministrativo. Si richiama, infine, alle osservazioni formulate dalla Giunta per gli affari europei, nelle quali si rileva la opportunità di prevedere che l'organismo di certificazione che ha effettuato l'esame finale debba essere il solo competente ad effettuare le verifiche straordinarie di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 13.

Propone, pertanto, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema in titolo integrato da queste ultime osservazioni.

Il presidente CAPONI, nel ringraziare il senatore Zilio per la completezza e l'approfondimento della sua esposizione, richiama l'attenzione sull'importanza della materia in esame, che va molto al di là di quanto possa apparire, e dichiara aperta la discussione.

Interviene il senatore PAPPALARDO il quale, richiamando anch'egli le osservazioni trasmesse dalla Giunta per gli affari europei, rileva la difformità tra quanto previsto all'articolo 13, comma 1 dello schema in esame e l'allegato VI della direttiva comunitaria.

Il senatore TRAVAGLIA, dopo avere espresso rammarico per il ritardo nel recepimento della direttiva comunitaria, dichiara di concordare con alcune delle osservazioni svolte dal relatore. In particolare, gli sembra opportuno che il silenzio rifiuto di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma 3 venga sostituito da un meccanismo di silenzio assenso; esprime, poi, qualche perplessità sul richiamo alla partecipazione delle parti sociali al processo di elaborazione e controllo delle norme in materia di ascensori previsto dall'articolo 4, comma 4, a meno che non si intenda riferirsi alle associazioni dei costruttori e dei consumatori, nel qual caso le sue perplessità verrebbero superate.

Replica agli intervenuti il relatore ZILIO, il quale fornisce alcune precisazioni sul contenuto dell'articolo 13 che si riferisce alle verifiche straordinarie conseguenti ad un verbale di verifica periodica con esito negativo, effettuato ai sensi dell'articolo 12. Ricorda, poi, con riferimento all'esame finale, come la direttiva comunitaria – di cui lo schema di regolamento in esame costituisce attuazione – preveda che l'installatore dell'ascensore debba rivolgersi al medesimo organismo notificato. Nel ritenere che al riguardo sarebbe necessario un chiarimento del Governo, ribadisce comunque la sua proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione unanime conferisce, quindi, mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0055^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Esame del documento relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (relatore: deputato Gerardini)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita il relatore a prendere la parola, ricordando che il documento in esame è stato predisposto dal gruppo di lavoro che si occupa di esaminare la normativa contenuta nel decreto legislativo n.22 del 1997 ed il suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese; giudica molto buono il lavoro svolto, in una materia ancora in via di definizione che appare di grande importanza per il futuro.

Il deputato Franco GERARDINI, relatore, illustra il documento in titolo, predisposto dal gruppo di lavoro da lui coordinato. Esso ha una doppia finalità, quella di qualificare i tecnici che siano in grado di assistere le imprese in procinto di aderire al sistema EMAS e quella di concedere alcune agevolazioni alle imprese al fine di coprire in parte i costi sostenuti per lo svolgimento delle complesse procedure tecniche ed organizzative necessarie per aderire al sistema.

Sinteticamente espone i punti qualificanti del documento, osservando dapprima che si intende agevolare l'applicazione in Italia del regola-

mento CEE n. 1836 del 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed *audit*, nonché del regolamento CEE n. 880 del 1992, relativo ad un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel), al fine di favorire il miglioramento delle prestazioni ambientali sia delle imprese che dei prodotti, e di ridurre il loro impatto ambientale.

Dopo essersi soffermato sulla definizione di piccola impresa, fa conoscere la necessità di definire campagne informative in materia da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o, eventualmente, di altri livelli istituzionali, come il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'industria.

Ritiene assai importante, nell'ambito del sostegno alle piccole imprese ed alle imprese artigiane, la formazione dei consulenti ambientali, che dovranno essere in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'adempimento delle varie fasi previste dal predetto regolamento CEE n. 1836 del 1993; le linee guida relative ai percorsi formativi per tali consulenti verranno definite dall'ANPA, con il supporto dell'ENEA e con la collaborazione delle associazioni di categoria, dopo aver sentito la sezione EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit.

Per la corresponsione degli onorari ai consulenti ambientali, le regioni possono istituire un fondo apposito e definire il meccanismo di erogazione: in tal modo, il ruolo delle amministrazioni regionali risulta sufficientemente valorizzato, essendo esse a contatto diretto con le realtà locali in cui i servizi di consulenza vengono effettuati; inoltre il Ministero dell'industria provvede a finanziare parte delle predette attività, dopo aver sentito la conferenza Stato-regioni.

Dopo aver ricordato il contenuto delle audizioni in materia svoltesi nei mesi scorsi in Commissione, precisa che, aderendo all'invito rivolto dalle categorie interessate, è stato previsto che le regioni possano istituire incentivi per promuovere l'applicazione del sistema EMAS a titolo sperimentale a tutte le imprese, piccole, medie o grandi, operanti in settori diversi da quello industriale. Inoltre, per le imprese che abbiano aderito al sistema di ecogestione ed *audit* nonché per quelle che possiedano il marchio di qualità ecologica, è previsto un incremento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 4 della legge finanziaria 1998.

Premesso che, riguardo alla parte relativa alle semplificazioni amministrative ed al superamento delle non conformità ambientali, è necessaria nei prossimi giorni un'attenta riflessione da parte della Commissione, si sofferma sulla documentazione tecnica predisposta dalle imprese il cui sito produttivo sia stato registrato secondo il ricordato regolamento CEE n. 1836 del 1993. Inoltre, qualora un'impresa renda nota la non conformità del sito rispetto alla normativa ambientale, l'autorità di controllo è autorizzata a concordare i tempi e le modalità per il superamento della non conformità e degli eventuali danni ambientali già prodotti.

Precisa poi che, tra i requisiti richiesti alle imprese, per appalti, lavori, forniture e servizi pubblici, è considerato, a parità delle altre condizioni, fattore di priorità la registrazione secondo il sistema EMAS e, per i prodotti, il possesso del marchio ecologico nazionale.

Rileva infine, in ordine alla copertura finanziaria, che si provvede per le campagne informative con un incremento, pari a venti miliardi, dell'apposito capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre per il cofinanziamento da parte del Ministero dell'industria si provvede, sempre per un importo pari a venti miliardi, tramite l'utilizzo delle disponibilità esistenti per gli interventi di cui alla legge n. 46 del 1982: ambedue gli oneri sono riferiti al triennio 1998-2000.

Concludendo sottolinea che il gruppo di lavoro da lui coordinato ha svolto un'approfondita riflessione sull'intera normativa contenuta nel «decreto Ronchi» e sul suo impatto sul sistema delle imprese, anche per contribuire a creare un clima nuovo nel settore della politica ambientale ed offrire al Parlamento ed al Governo i necessari stimoli per operare sempre più proficuamente in materia: lo sviluppo sostenibile deve costituire l'obiettivo per definire una legislazione al passo con i tempi.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il Vicepresidente Gerardini, precisando che il documento testé illustrato tende ad armonizzare la normativa interna con quella europea ed è coerente con il contenuto dei documenti finora approvati dalla Commissione, in particolare quello sull'introduzione nel codice penale del delitto ambientale predisposto dal senatore Lubrano di Ricco.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B37^a, 0007^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 14 ottobre 1998, alle ore 13,30, per avviare l'esame della proposta di relazione sulla regione Lazio e per la discussione sul documento illustrato nella seduta odierna, mentre per giovedì 15 ottobre 1998, alle ore 13,30, è fissata l'audizione del sottosegretario professor Barberi.

La seduta termina alle ore 14,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1998

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

La seduta inizia alle ore 13,05.

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta della delega al Governo sul riordino delle fondazioni bancarie, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, segnala – rinviando alle valutazioni contenute nella Nota di lettura predisposta dal Servizio del bilancio – che le modificazioni introdotte dalla Camera all'articolo 3 sembrano determinare effetti finanziari negativi specialmente per la prevista armonizzazione del regime fiscale delle donazioni degli enti conferenti con le agevolazioni previste a beneficio delle ONLUS e la neutralità fiscale per due anni degli immobili acquistati a titolo gratuito dagli enti

conferenti. Rileva, inoltre, che gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 4, sulla tassabilità delle plusvalenze derivanti da trasferimenti delle partecipazioni bancarie, dovrebbero essere ulteriormente approfonditi al fine di valutare la congruità della quantificazione delle minori entrate stimate dalla relazione tecnica. Quanto al regime fiscale degli scorpori e a quello delle ristrutturazioni bancarie, va precisato che l'incremento della copertura finanziaria introdotta alla Camera dei deputati in seguito al parere espresso dalla Commissione bilancio non viene attribuito ad una specifica disposizione modificativa, ma al complesso di esse con la conseguenza di non consentire la verifica della quantificazione degli oneri. Occorre valutare se, in considerazione delle esigenze di approfondimento evidenziate, sia opportuno acquisire ulteriori elementi informativi o se, viceversa, si possa procedere alla espressione del parere sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.1 (limitatamente alla lettera m), 2.2 (limitatamente alla lettera h), 2.108, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 6.1, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 7.1, che comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti; appare necessario, inoltre, approfondire gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.53, 2.54, 2.58, 2.59, 2.133, 3.7, 3.9, 4.9, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 7.0.1, anche acquisendo l'avviso del Tesoro e delle Finanze. In relazione all'emendamento 7.2, di modifica della clausola di copertura, appare necessario acquisire dalle Finanze indicazioni in ordine all'ammontare delle entrate attese dall'equiparazione del regime fiscale tra Banche di credito cooperativo e aziende di credito ordinarie.

Il sottosegretario PINZA, in relazione al primo punto sollevato dal relatore, rileva che, a causa della già avvenuta scadenza del termine, si tratta di un problema superato, che comunque non avrebbe avuto diretta incidenza fiscale. Per ciò che concerne la tassabilità delle plusvalenze, osserva che, anche sulla base delle informazioni più recenti, la copertura degli oneri appare stimata in modo prudenziale. Per quanto riguarda gli scorpori e le ristrutturazioni, sottolinea che le agevolazioni, in parte già previste a legislazione vigente, riguardano principalmente l'INVIM; dopo aver ricordato che tale imposta è stata soppressa nel 1992, precisa che l'adeguamento della clausola di copertura a 80 miliardi deriva dalla nuova valutazione degli effetti finanziari di tali agevolazioni. Si sofferma, infine, sulla esclusione dal patrimonio delle fondazioni di alcuni beni, quali partecipazioni azionarie e immobili, e evidenzia che, in tal modo, essi vengono riportati a tassazione ordinaria.

Per ciò che concerne gli emendamenti trasmessi, concorda, anche sulla base delle valutazioni inviate dal Ministro delle Finanze, con le osservazioni del relatore, ad eccezione che sull'emendamento 4.9, per il quale non ritiene vi siano rilievi di natura finanziaria; fa presente, inoltre, che anche gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 5.1 sono suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Il senatore AZZOLLINI ritiene necessario, in linea generale, che la Sottocommissione disponga di adeguati tempi di esame per completare la valutazione degli aspetti di competenza; per ciò che concerne il disegno di legge in titolo, anche tenuto conto delle obiezioni sollevate nella nota del Servizio del bilancio e pur non volendo ostacolare il relativo *iter*, sottolinea che, poichè gli oneri introdotti appaiano superiori a quelli stimati, sarebbe opportuno effettuare un maggiore approfondimento degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Il presidente COVIELLO concorda con l'osservazione del senatore Azzollini concernente i tempi a disposizione della Sottocommissione per l'espressione dei pareri, sottolineando, peraltro, che nel caso di specie il problema non sussiste in quanto il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno lo scorso luglio e poi rinviato su richiesta del Governo.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1 (limitatamente alla lettera m), 2.2 (limitatamente alla lettera h), 2.108, 3.2, 3.4, 3.5, 3.8, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12, 6.1, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.1, 2.53, 2.54, 2.58, 2.59, 2.133, 3.7, 3.9, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 7.0.1, 7.2, 3.10, 3.11, 3.12 e 5.1, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3445) Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri (Nuovo parere all'8^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, con osservazioni)

Il presidente COVIELLO, confermando le riserve già formulate nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo, svoltosi nella seduta di ieri, in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi ivi previsti, propone di esprimere un nuovo parere che ribadisca la contrarietà già espressa sulle disposizioni di cui all'articolo 10 e precisi che il parere di nulla osta sull'articolo 11 si basa sul presupposto che il concorso finanziario dello Stato avvenga comunque nel limite delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 3.

La Sottocommissione accoglie all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,40.

